



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 9 Febbraio, 1966

Suppl. n. 3 al n. 2

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100, Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 Febbraio 1966, n. 1 —

Emendamenti alla imposta valutaria.

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N

DECRETO LEGISLATIVO

7 Febbraio 1966, n. 1.

Emendamenti all'imposta valutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 21 Dicembre 1965, n. 24, che delega il Governo ad emanare entro il 31 Dicembre 1966, norme fiscali aventi forza di legge, per la copertura del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legislativo 28 Dicembre 1965, n. 3 relativo alla istituzione dell'imposta valutaria;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare alcuni emendamenti al predetto Decreto-legislativo;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze «ad interim»;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

All'art. 3 del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1965 n. 3, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:

5. Gli istituti bancari nazionali, nonchè le filiali delle banche estere operanti nella Repubblica Somala sono tenuti a registrare tutte le transazioni valutarie in un apposito registro, indicando le generalità e la professione dei beneficiari. Nessuna transazione valutaria potrà avvenire senza la registrazione sopradetta.

6. Gli istituti bancari nazionali e le filiali delle banche estere, sono altresì tenuti a trasmettere un rendiconto mensile in triplice copia, sulle operazioni avvenute di cui al precedente comma, indirizzate al Ministero dell'Industria e Commercio, al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Interno.

Art. 2

Il presente Decreto-legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 7 Febbraio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN